COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 - fax 09853963

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 77 Del 16 giugno 2022

OGGETTO: Concessione contributo alla Parrocchia San Nicola da Tolentino.

L'anno duemilaventidue, il giorno 16, del mese di giugno, alle ore 17,00, informalmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
MADEO EUGENIO	SINDACO	x	
CARBONE MARIA TERESA	VICE SINDACO	x	
MELE PAOLO	ASSESSORE	x	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **dr. Nicola Falcone.**
Il sig. **Eugenio Madeo**, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta, che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale del deliberato;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, I° comma, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) **Di approvare** e fare propria, in ogni sua parte, la proposta di deliberazione che, munita dei parere espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267., fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Allegati:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione contributo alla Parrocchia San Nicola da Tolentino.

IL SINDACO

VISTO l'art. 6 del Regolamento per la Concessione di Contributi approvato con deliberazione del C.C. n. 40 del 22 dicembre 2015;

RICHIAMATO il D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30/07/2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica."; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 9° del citato D.L. n. 78/2010, come convertito nella predetta legge n. 122/2010, il quale prevede come, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

- Viste, ed alla luce delle incertezze interpretative emerse circa la corretta portata ed applicazione del citato disposto, i principi affermati dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, in sede di richiesta di parere reso ai sensi dell'art. 7, comma 8° della legge 05/06/2003 n. 131; Richiamate, in particolare,:

a) la deliberazione del 23/12/2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia. Col suddetto parere, e con riferimento alla possibilità da parte degli enti locali di erogare contribuzioni in favore dell'associazionismo privato, è stata ritenuta detta facoltà pienamente legittima allorquando l'attività oggetto del sostegno finanziario diretto e/o indiretto, rientri, in senso lato, nelle competenze dell'ente locale che la esercita direttamente e/o in via mediata attraverso soggetti terzi.;

b) La deliberazione del 29/03/2011 n. 160 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia. Col citato parere, è stato ritenuto che il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali, tra l'altro, la concessione di contributi per manifestazioni a carattere socio – culturale.;

c) La deliberazione del 21/02/2011 n. 11 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Liguria. Col predetto parere, sono state ritenute ammissibili le contribuzioni a favore di soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi economici e non della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionale dell'ente locale.;

d) l'art. 3, comma 3° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", espressamente prevede che il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Il successivo comma 4° prevede, altresì, come I comuni possono svolgere le proprie funzioni e attività, sulla base del principio di sussidiarietà, avvalendosi della autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.;

VISTA la richiesta del Sacerdote Vincenzo Greca, Amministratore della chiesa di San Nicola da Tolentino in San Nicola Arcella protocollata agli atti del Comune in data 28 marzo 2022 al n. 2929, con la quale chiede un contributo economico per attività varie della Parrocchia compresa la Festività della Madonna delle Grazie del 2 luglio 2022;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 D.Lgs.267/2000

PROPONE LA SEGUENTE D E L I B E R A:

1) **Concedere un contributo economico di € 1000,00 alla Parrocchia San Nicola da Tolentino in San Nicola Arcella per attività varie;**
2) **Di anticipare la somma di € 700,00 del contributo concesso (art. 6 del regolamento);**
3) **Di erogare la restante somma a presentazione di regolare rendicontazione della somma anticipata;**
4) **Di dare atto che la spesa è prevista sul capitolo 15/0 del bilancio 2022.**
5) **Di demandare all'ufficio competente per gli adempimenti conseguenziali;**
6) **dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.**

Il Sindaco
f.to Eugenio Madeo

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza

Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783

Tel. 09853218 e fax 09853963 –

ALLEGATO ALLA DELIBERA AVENTE PER OGGETTO:

Concessione contributo alla Parrocchia San Nicola da Tolentino.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE----------
In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
San Nicola Arcella 16 giugno 2022

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
F.to Nicola Falcone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, ----------
In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
San Nicola Arcella 16 giugno 2022

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
F.to Nicola Falcone

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Eugenio Madeo	f.to dr. Nicola Falcone
	( )

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio:

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

( ) **E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per restarvi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;**

( ) **E' stata comunicata, ai signori capigruppo consiliare, così come prescritto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;**
Che la presente deliberazione è esecutiva:

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.lgs n° 267\2000);
( ) perché decorsi 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di legittimità o competenza (articolo 134, comma 3, D.lgs n° 267\2000;

Dalla Residenza Municipale, lì 16 giugno 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Nicola Falcone

AVVERTENZA

"Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07 agosto 1990, n° 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e\o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Signor Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione."